

Alla c.a.

del Presidente del CCdS in Medicina e Chirurgia

Prof. Luca Gallelli

dei Sigg. Componenti del CCdS in Medicina e Chirurgia

OGGETTO: Modifica Regolamento Frequenze CdS di Medicina e Chirurgia

Ill.mo Presidente,
Gent.mi Componenti del Consiglio di Corso di Studi,

con la presente, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni in merito al regolamento relativo al recupero delle frequenze, presentato nell'ultimo Consiglio di Corso di Studi.

In particolare, intendiamo evidenziare come il contenuto del Regolamento non risulti coerente con il titolo dello stesso. Il documento proposto appare, infatti, di carattere prevalentemente punitivo e risulta poco chiaro e, sotto diversi aspetti, ambiguo, soprattutto in considerazione dell'assenza di modalità di recupero concrete ed effettivamente attuabili.

Riteniamo sia doveroso, nel rispetto degli studenti che versano regolarmente le tasse, tutelare una proposta concreta e strutturata di recupero delle ore di lezione rivolta a quella fascia di studenti prossima alla soglia minima di frequenza, come già previsto nella proposta da noi formalmente presentata e successivamente respinta dal Preside, senza che la stessa fosse neppure sottoposta all'attenzione dell'intero Consiglio. Tale modalità di gestione solleva evidenti perplessità sul piano della trasparenza e della collegialità delle decisioni.

Il nostro intento non è sottrarre lo studente alle proprie responsabilità rispetto all'obbligo di frequenza, ma garantire un principio di equità a favore di coloro che, per circostanze straordinarie, debitamente documentate e/o non prevedibili, si ritrovano impossibilitati ad accedere alla struttura. Infatti, l'articolo 3 del suddetto Regolamento parla di "situazioni familiari o cliniche gravi", senza specificare quali siano i criteri di individuazione di tali condizioni, né attraverso quale piattaforma (E-learning, Google Meet) verranno erogate le lezioni per questa categoria di studenti. Pretendiamo maggiore chiarezza, in quanto in più casi la Commissione medica non ha ritenuto sussistenti i presupposti per un riconoscimento formale, privando lo studente, anche in gravi condizioni di salute, del Diritto allo Studio. Ignorare tale fascia di studenti significa, di fatto, non offrire alcuna risposta regolamentata a situazioni che meriterebbero invece attenzione e tutela.

Segnaliamo, infine, che il link allegato al documento, relativo al manuale d'uso dell'applicazione "MyUniCZ", presenta alcune inesattezze riguardo alla possibilità di geolocalizzazione della rilevazione delle presenze.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo cortesemente che la proposta di regolamento da noi presentata venga esaminata con attenzione e spirito critico, in modo imparziale e privo di pregiudizi e inserita come punto all'OdG del prossimo Consiglio di Corso di Studi.

Regolamento per il recupero delle frequenze didattiche del CdSM in Medicina e Chirurgia

Art. 1 – Generalità e premesse

Premesso che il Consiglio di CdS ha stabilito che, a partire dall'A.A. 25-26, la frequenza minima ai corsi da acquisire sarà del 70% per accedere agli esami di profitto.

Tanto per uniformarsi a quanto indicato, per il semestre-filtro, dal DM 418 del 30-05-25 che stabilisce che la frequenza ai corsi è obbligatoria e alla successiva nota n. 18948 del 26/09/2025, emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che fornisce indicazioni circa l'obbligo di frequenza ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre aperto. Tale previsione riguarda sia le attività erogate in presenza che da remoto.

Di seguito si riporta testualmente un estratto della nota:

“La percentuale minima di frequenza per l'accesso agli esami del semestre filtro è pari al 51 % delle attività didattiche previste per ciascuna disciplina. Qualora la frequenza accertata risulti inferiore a tale percentuale, lo studente non sarà ammesso a sostenere il relativo esame di profitto, fatte salve eventuali deroghe o esoneri parziali disciplinate dall'Ateneo e debitamente motivati. Qualora la percentuale di frequenza accertata per ciascuna disciplina sia pari o superiore al 51% (o inferiore, a fronte di deroghe o esoneri parziali), ma non raggiunga la soglia minima eventualmente stabilita dai Regolamenti didattici di Ateneo per l'accesso all'esame, lo studente è ammesso a sostenere la prova a seguito dello svolgimento di attività didattiche di recupero per il raggiungimento

Regolamento per recupero delle frequenze didattiche del CdSM in Medicina e Chirurgia

Art. 1 - Generalità e premesse rilevazione frequenze

Premesso che il Consiglio di CdS ha stabilito che, a partire dall'A.A. 25-26, per tutte le coorti, anche quelle antecedenti alla coorte 25/26, la frequenza minima ai corsi da acquisire sarà del 70% per accedere agli esami di profitto.

a) Modalità rilevazione presenze:

Le frequenze sono rilevate mediante App myunicz in dotazione dell'Ateneo di Catanzaro, di cui il manuale d'uso è disponibile per studenti e docenti al seguente link consultabile sul sito dell'Ateneo:

<https://web.unicz.it/it/page/85266>

Si precisa che, a differenza di quanto riportato nel suddetto manuale, non è più possibile verificare il posizionamento delle presenze rilevate e geolocalizzate, né tantomeno interrompere la rilevazione della presenza prima della fine della lezione.

b) Deroghe soglia minima frequenza:

Fatta salva la percentuale di frequenza

degli obiettivi formativi di apprendimento, ove ritenuto necessario e secondo modalità e criteri definiti dal regolamento del Corso di studio”.

Alla luce di queste nuove indicazioni ministeriali, si rende necessario e urgente il seguente regolamento che disciplina le modalità di recupero delle frequenze non acquisite ai singoli corsi.

Le frequenze sono rilevate mediante App myunicz in dotazione dell'Ateneo di Catanzaro e il manuale d'uso è disponibile per studenti e docenti al seguente link del sito dell'Ateneo

<https://web.unicz.it/it/page/85266>

Art. 2 - Modalità di recupero delle frequenze non acquisite

La modalità di recupero delle frequenze sarà regolamentata sulla base delle seguenti categorie di studenti:

1) Studenti con frequenza attestata inferiore al 50%.

Lo studente che abbia acquisito meno del 50% delle frequenze delle ore complessive di didattica frontale erogate in presenza per ciascun corso dovrà seguire nuovamente i corsi dei singoli insegnamenti e acquisire la frequenza minima prevista, pari al 70% delle ore complessive dell'intero corso.

obbligatoria del 70% per accesso agli esami, eventuali deroghe saranno previste in presenza di disservizi tecnici che non garantiscano il regolare funzionamento dell'app.

Art. 2 - Modalità di recupero delle frequenze non acquisite anni successivi al primo

La modalità di recupero delle frequenze sarà regolamentata sulla base delle seguenti categorie di studenti:

a) Studenti con frequenza attestata superiore al 70%:

Lo studente che abbia acquisito almeno il 70% delle frequenze dell'intero corso, di cui il 50% tramite didattica frontale previa rilevazione mediante l'app myunicz, potrà accedere agli esami di profitto.

b) Studenti con frequenza attestata tra il 50% e il 70%:

Lo studente che abbia acquisito una frequenza tra il 50% e il 70% dell'intero corso potrà accedere agli esami di profitto previo recupero della percentuale mancante, per raggiungere la frequenza minima prevista pari al 70% dell'intero corso così definita da regolamento didattico, attraverso modalità di erogazione quali tutorati o accessi in reparto.

2) Studenti immatricolati durante o alla fine del periodo di erogazione degli insegnamenti.

Allo studente che si sia immatricolato durante il (o successivamente al) periodo di erogazione dei corsi, sia del primo che del secondo semestre, sono riconosciute le frequenze delle lezioni erogate antecedentemente la data di immatricolazione.

Art. 3 – Deroghe per malattia

Con riferimento all'art. 2 del DM 1835 del 06-12-24, che al comma 2 stabilisce che

“Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio di cui all'articolo 3.

Le fattispecie che consentono puntuali deroghe a quanto previsto dal primo periodo ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, possono essere disciplinate nei regolamenti didattici d'Ateneo con riferimento a:

a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;

b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso

-Modalità recupero attraverso tutorati:

Frequenza raggiunta	Recupero per CFU
51% - 54%	2 ore/CFU
55% - 59%	1,5 ore/CFU
60% - 64%,	1 ora/CFU
65% - 69%,	0,5 ore/CFU

-Modalità di recupero attraverso accessi in reparto:

Frequenza raggiunta	Recupero per CFU
51% - 54%	1 accesso/CFU
55% - 59%	0,75 accessi/CFU
60% - 64%	0,5 accessi/CFU
65% - 69%	0,25 accessi/CFU

c) Studenti con frequenza attestata inferiore al 50%.

Lo studente che abbia acquisito meno del

l'esame finale. In tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.” Pertanto, le deroghe previste in tal senso dal DM per gli esami di profitto saranno estese alle modalità di frequenza on line per le succitate categorie di studenti. <i>Studenti che a causa di situazioni familiari o cliniche gravi documentate da documentazione sanitaria e accertata dalla commissione medica della Scuola di Medicina, potranno frequentare i corsi mediante didattica online.</i> Art. 4 – Deroghe soglia minima frequenza Fatta salva la percentuale di frequenza obbligatoria del 70% per accesso agli esami, eventuali deroghe saranno previste in presenza di disservizi tecnici legati che non garantiscano il regolare funzionamento dell'app.	50% delle frequenze delle ore complessive di didattica frontale erogate in presenza per ciascun corso dovrà seguire nuovamente i corsi dei singoli insegnamenti e acquisire la frequenza minima prevista, pari al 70% delle ore complessive dell'intero corso. d) Studenti immatricolati durante o alla fine del periodo di erogazione degli insegnamenti. Allo studente che si sia immatricolato durante il (o successivamente al) periodo di erogazione dei corsi, sia del primo che del secondo semestre, sono riconosciute le frequenze delle lezioni erogate antecedentemente la data di immatricolazione. Art. 3 – Deroghe per malattia Con riferimento all'art. 2 del DM 1835 del 06-12-24, che al comma 2 stabilisce che “Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio di cui all'articolo 3. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe a quanto previsto dal primo periodo ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, possono essere disciplinate nei regolamenti didattici d'Ateneo con riferimento a: a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie
---	--

	b) infermità ai sensi della l. 7/1999 c) studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari; d) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale. In tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.” e) specifiche situazioni personali, relative a studentesse in gravidanza o impegnate nella cura di figli fino a 3 anni di età. f) situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché situazioni di cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute g) situazioni di disabilità con un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità uguale o superiore al 66%. Pertanto, le deroghe previste in tal senso dal DM per gli esami di profitto saranno estese alle modalità di frequenza on line per le succitate categorie di studenti. <i>Studenti che a causa di situazioni familiari o cliniche gravi documentate da documentazione sanitaria e accertata dalla commissione medica della Scuola di Medicina, potranno frequentare i corsi mediante didattica a distanza in modalità</i>
--	---

sincrona.

**Art. 4 – Studenti iscritti al primo anno,
con accesso tramite semestre filtro**

Per uniformarsi a quanto indicato, per il semestre-filtro, dal DM 418 del 30-05-25 che stabilisce che la frequenza ai corsi è obbligatoria e alla successiva nota n. 18948 del 26/09/2025, emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che fornisce indicazioni circa l'obbligo di frequenza ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre aperto. Tale previsione riguarda sia le attività erogate in presenza che da remoto.

Di seguito si riporta testualmente un estratto della nota:

“La percentuale minima di frequenza per l'accesso agli esami del semestre filtro è pari al 51 % delle attività didattiche previste per ciascuna disciplina. Qualora la frequenza accertata risulti inferiore a tale percentuale, lo studente non sarà ammesso a sostenere il relativo esame di profitto, fatte salve eventuali deroghe o esoneri parziali disciplinate dall'Ateneo e debitamente motivati. Qualora la percentuale di frequenza accertata per ciascuna disciplina sia pari o superiore al 51% (o inferiore, a fronte di deroghe o esoneri parziali), ma non raggiunga la soglia minima eventualmente stabilita dai Regolamenti didattici di Ateneo per l'accesso all'esame, lo studente è ammesso a sostenere la prova a seguito dello svolgimento di attività didattiche di recupero per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, ove ritenuto necessario e secondo modalità e criteri definiti dal regolamento del Corso di studio”.

Alla luce di queste nuove indicazioni

	ministeriali attuate per la gestione del semestre filtro, si rende necessario e urgente il seguente regolamento che disciplina le modalità di recupero delle frequenze non acquisite ai singoli corsi.
--	--

Cordiali saluti,

Catanzaro, lì

I Rappresentanti degli Studenti

Noemi Guttà

Piero Procopio

Mariagiulia Lucia Porchia

Antonio Tamigi

Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia